

SCHEMA DI ACCORDO TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA PER LA DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE AL PERCORSO DELLA LINEA 1 DELLA BICIPOLITANA, LUNGO LA VIA EMILIA

Bologna, *****

Il presente Schema di atto, di seguito denominato "Accordo", viene definito e sottoscritto digitalmente da e tra:

- la **Città metropolitana di Bologna** con sede a Bologna, in via Zamboni n. 13, Codice fiscale/Partita IVA 03428581205, rappresentata dal Dirigente Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile, Ing. Alessandro Delpiano, e domiciliato per la carica presso gli Uffici della Città metropolitana in via Zamboni n. 13, autorizzato alla firma come da Determina dirigenziale n. **/**;
- Il **Comune di San Lazzaro di Savena** con sede legale in Piazza Bracci 1, 40068, San Lazzaro di Savena (BO) Codice fiscale 00754860377 Partita IVA 00522421205 rappresentata dal _____, domiciliato per la carica presso gli uffici di _____ via _____, autorizzato/a alla firma come da _____.

Premesso che:

- Il PUMS considera le politiche a favore dell'uso della bicicletta come fondamentali per la riduzione delle emissioni climalteranti, puntando a un abbattimento del 40% delle emissioni mediante un incremento di 240.000 spostamenti in bici entro il 2030. A tale scopo il Biciplan metropolitano delinea le strategie territoriali per promuovere la mobilità ciclistica su vasta scala;
- In questo contesto si inserisce la Bicipolitana bolognese, approvata con Delibera del Consiglio n. 6/2024, quale attuazione della strategia ciclistica del PUMS. La Bicipolitana rappresenta la rete ciclabile destinata sia alla mobilità quotidiana sia a quella cicloturistica, con la definizione di due reti distinte: una per gli spostamenti giornalieri e una per il tempo libero. Questo progetto non si limita a definire standard progettuali e segnaletica condivisa, ma fornisce anche linee guida per la realizzazione delle infrastrutture di rete e dei servizi dedicati, contribuendo alla promozione della cultura della bicicletta;
- La rete si compone di 36 linee, di cui 20 dedicate alla mobilità quotidiana (Bicipolitana per tutti i giorni) e 16 al cicloturismo (Bicipolitana per il tempo libero), con 4 linee che coincidono in parte con quelle per gli spostamenti giornalieri;
- Come declinazione locale degli interventi legati alla mobilità ciclabile del PUMS, il Comune di San Lazzaro ha approvato il proprio Biciplan (Piano particolareggiato della mobilità ciclabile) con Delibera di Consiglio n.3 del 31/01/2024 nell'ambito del progetto "Sei San Lazzaro" per la pianificazione della mobilità comunale;
- Il Biciplan comunale individua una rete di otto corridoi ciclabili che innervano l'intero territorio, a partire dalle linee previste dalla Bicipolitana metropolitana, tra cui il *Corridoio 7 Bologna – Ozzano* lungo la Via Emilia.

Tutto ciò premesso e considerato,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE.

Tutto quanto riportato fra le Premesse costituisce parte integrante ed essenziale dell'Accordo.

ART. 2 – OGGETTO.

Il presente Accordo regola i rapporti tra Città metropolitana di Bologna e il Comune di San Lazzaro - soggetto attuatore - per la realizzazione dell'intervento di rilevante interesse, avente ad oggetto la realizzazione del tratto della Linea 1 della Bicipolitana, lungo la Via Emilia.

Più in dettaglio l'intervento in oggetto riguarda il tratto strategico della Linea 1 della Bicipolitana e consiste nella realizzazione di un nuovo percorso ciclabile e pedonale in sede propria lungo la Via Emilia (circa 1,6 km di lunghezza), con l'obiettivo di collegare i tratti ciclabili esistenti nei Comuni di San Lazzaro di Savena ed Ozzano dell'Emilia. Il tratto inizia ad ovest della rotatoria tra la Via Emilia (SS9) e Via Idice (SP7), dove è prevista la connessione delle corsie ciclabili esistenti lungo la via Emilia con la nuova infrastruttura ciclabile e pedonale. Il percorso prosegue quindi lungo il lato sud della Via Emilia fino al confine comunale con Ozzano dell'Emilia, dove si collegherà con il tratto ciclabile esistente. L'intervento prevede anche riqualificazione delle fermate TPL e la piantumazione di vegetazione a scopo di ombreggiamento e la segnaletica anche di indirizzamento secondo lo standard Bicipolitana. Il tutto meglio descritto nello Studio di Fattibilità, allegato al presente atto, redatto dalla Città metropolitana.

ART. 3 – IMPEGNI DELLA CITTA' METROPOLITANA E DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

La Città metropolitana di Bologna si impegna a:

- a) assegnare, impegnare e successivamente trasferire al Comune la cifra complessiva di Euro 1.800.000,00 così come indicato nell'art. 4 del presente Accordo, per la realizzazione dell'intervento sopra descritto, consistente in un nuovo percorso ciclabile e pedonale in sede propria lungo la Via Emilia;
- b) coordinarsi con il Comune al fine di partecipare alle varie attività realizzative di sviluppo del progetto. In particolare, la Città metropolitana si riserva la facoltà di convocare riunioni/sopralluoghi periodici di verifica;
- c) consegnare al Comune il progetto sviluppato in accordo tra le parti ed i relativi elaborati
- d) supportare il Comune nell'interlocuzioni con il proprietario della strada

Il Comune si impegna a:

- e) approvare e sottoscrivere il presente Accordo nelle opportune sedi istituzionali e a trasmettere il relativo Atto a Città metropolitana di Bologna;
- f) predisporre tutta la documentazione necessaria, ai sensi del D. lgs. 36/2023, per la realizzazione dell'intervento così come definita all'art. 2 del presente Accordo e nei documenti progettuali condivisi;
- g) riferire e coinvolgere i tecnici della Città metropolitana in eventuali scelte progettuali e realizzative difformi dal progetto condiviso che si dovessero rendere necessarie durante la redazione delle successive fasi progettuali e l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo;
- h) rendicontare le spese sostenute come precisato all'art.5, inviando, alla conclusione dei lavori e comunque non oltre la data indicata all'art.6, la documentazione amministrativo-contabile attestante le spese e il pieno completamento degli interventi pena la revoca del contributo di cui all'art. 4.

ART. 4 –MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

L'importo complessivo dell'investimento, salvo eventuali integrazioni successive, ammonta ad Euro 1.800.000,00 e sarà erogato in un'unica *tranche* alla sottoscrizione del presente Accordo.

In caso di mancata realizzazione dell'intervento di cui all'art. 1, nonché rendicontazione delle spese sostenute, è disposta la revoca dell'intero contributo, con conseguente obbligo del Comune di procedere alla restituzione delle somme incassate; in caso di parziale realizzazione, la revoca può essere anche solo parziale, previa verifica, sentito il parere degli Uffici dell'Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile, dell'utilità delle parti di intervento realizzate.

In caso di revoca del contributo, le risorse vengono versate alla Città metropolitana entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

Art. 5 - SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

Per spese sostenute sono da intendersi quelle effettuate dal soggetto attuatore, comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente e contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

Tale documentazione dovrà essere presentata a Città metropolitana in fase di rendicontazione che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla conclusione della realizzazione dell'intervento.

ART. 6 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione della realizzazione dell'intervento e sua rendicontazione delle spese ammissibili di cui all'art.5.

Alla sottoscrizione si provvede, pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2 *bis* dell'art. 15 della L. 241/1990.

ART. 7 – NORME VIGENTI E MODIFICHE CONTRATTUALI

Per quanto non espressamente pattuito nella presente Accordo si applica la normativa vigente.

Qualunque modifica sostanziale può essere apportata soltanto con il consenso scritto delle parti e previa adozione dei relativi provvedimenti di approvazione.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che insorga in relazione alla interpretazione e/o esecuzione della presente Accordo è competente il Foro di Bologna.

ART. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione della presente Accordo avverrà nel rispetto del D. lgs. 196/2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali*, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è Lepida S.p.A., che ha individuato quale referente Anna Lisa Minghetti.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Accordo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi di legge.

Bologna, _____

Letto, visto e sottoscritto.

Città metropolitana di Bologna

**Il Dirigente Area Pianificazione Territoriale e Mobilità
Sostenibile**

Ing. Alessandro Delpiano

(firmato digitalmente)

Comune di San Lazzaro di Savena

Il/La Dirigente

***Dott./Dott.ssa* _____**

(firmato digitalmente)